

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

**VIDEOCONFERENZA CNDCEC DEL 7 MAGGIO 2019
- LA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI E LA DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE E DEI PVC -**

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI

L'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 introduce la possibilità di definire le violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018



Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019 n. 62274



La risoluzione n. 37 del 21 marzo 2019 ha definito le modalità di pagamento



Circolare illustrativa

AMBITO DI APPLICAZIONE

SONO DEFINIBILI
le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o
adempimenti di natura formale



che non rilevano sulla determinazione della base
imponibile e sul pagamento



delle imposte dirette, dell'IVA, dell'IRAP, delle relative
addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte,
dei crediti d'imposta

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

AMBITO SOGGETTIVO

Possono essere definite le violazioni commesse :

- dai contribuenti, anche non soggetti IVA
- dai sostituti d'imposta,
- dagli intermediari;
- da ogni altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE

- le violazioni formali devono essere state commesse entro il 24 ottobre 2018
- gli atti di contestazione non devono essere già stati definiti al 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione;
- gli atti non devono essere divenuti definitivi dopo tale data in esito ad una pronuncia giurisdizionale oppure ad altre forme di definizione agevolata

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

IPOTESI DI ESCLUSIONE

Atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del d.l. n. 167 del 1990 (c.d. *voluntary disclosure*).

La definizione, peraltro, non è utilizzabile per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero. Non possono essere regolarizzate, di conseguenza, neppure le violazioni formali concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale e quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE.

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

IL PERFEZIONAMENTO

Il commi 2 e 3 del citato articolo 9 stabiliscono che:

Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

IL PERFEZIONAMENTO

Il versamento può avvenire con un'unica soluzione anticipata

entro il 31 maggio 2019

nel campo

ANNO DI RIFERIMENTO

va indicato

l'anno solare in cui la
violazione è
commessa

l'anno solare in cui il
periodo d'imposta termina
se non coincidente

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

IL PERFEZIONAMENTO

L'articolo 9 richiede per il perfezionamento della definizione la

rimozione delle irregolarità e delle omissioni

Al più tardi entro il 2 marzo 2020

nel termine assegnato dall'Ufficio.

Se l'irregolarità od omissione non è stata rimossa per un giustificato motivo

IL PERFEZIONAMENTO

Il provvedimento al punto 2.8 dispone che

**La rimozione non va effettuata
quando non sia possibile
o quando non sia necessaria
avuto riguardo ai profili della
violazione formale**

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

LE VIOLAZIONI GIA' CONSTATATE

Quando per lo stesso periodo d'imposta

nello stesso PVC sono
contestate

sia violazioni sostanziali,
collegate al tributo

sia violazioni formali

possono essere definite ai sensi dell'articolo 9,
autonomamente
rispetto alle violazioni sostanziali

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

LE VIOLAZIONI GIA' CONSTATATE - segue

Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell'atto di contestazione o irrogazione

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

LE VIOLAZIONI CONTESTATE

Il comma 7 dell'articolo 9 dispone che *«Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»*.

Tale norma, che permette al contribuente di regolarizzare le violazioni formali contestate in atti pendenti al 19 dicembre 2018, si applica anche atti oggetto di impugnazione, sempre che non sia stata resa pronuncia definitiva.